



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Commissione per gli affari esteri

2011/0365(COD)

10.9.2012

PARERE

della commissione per gli affari esteri

destinato alla commissione giuridica

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce, nell'ambito del Fondo Sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti
(COM(2011)0750 – C7-0441/2011 – 2011/0365(COD))

Relatore per parere: Hélène Flautre

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

La Commissione ha presentato al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di regolamento che istituisce, nell'ambito del Fondo Sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti, che comprende disposizioni volte a sostenere misure nei paesi terzi e in relazione a tali paesi.

La commissione per gli affari esteri sottolinea l'importanza di garantire politiche dell'Unione coerenti nei confronti dei paesi terzi, e quindi la necessità di precisare chiaramente, nel regolamento, il ruolo guida del Servizio europeo per l'azione esterna a questo proposito, anche per quanto riguarda tutte le azioni intraprese nel quadro della politica di sicurezza interna dell'UE.

In particolare, al Servizio europeo per l'azione esterna deve essere affidato un ruolo più forte volto a garantire che le azioni di gestione delle frontiere non siano in contrasto con i principi fondamentali della politica estera dell'Unione europea, come sancito dall'articolo 21 del TUE, e con l'impegno dell'Unione ad affermarli nel mondo.

Di conseguenza, il parere sottolinea che le misure di controllo alle frontiere finanziate con il fondo non devono in alcun caso comportare la violazione dei diritti umani e fondamentali e che deve essere garantita la giusta protezione dei diritti dei richiedenti asilo e dei rifugiati. A tale scopo, questo strumento dovrebbe rafforzare le capacità di monitoraggio degli Stati membri, in stretta collaborazione con i paesi terzi e la società civile. Inoltre, questo strumento deve affrontare il caso di cittadini di paesi terzi che chiedono la protezione internazionale alle frontiere, in conformità dell'acquis in materia di asilo e del principio di non-respingimento.

Il parere mette in evidenza il collegamento essenziale tra politica dei visti e la mobilità considerando che il visto costituisce uno strumento importante per la mobilità. Di conseguenza, questa dimensione deve essere rafforzata al fine di sostenere le prospettive fornite dall'approccio globale in materia di migrazione e mobilità, segnatamente per sviluppare e garantire la mobilità in un ambiente sicuro.

EMENDAMENTI

La commissione per gli affari esteri invita la commissione giuridica, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento

Considerando 1

Testo della Commissione

(1) È opportuno che l'obiettivo dell'Unione di **garantire un livello elevato di sicurezza**

Emendamento

(1) È opportuno che l'obiettivo dell'Unione di **offrire ai propri cittadini** uno spazio di

in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia (articolo 67, paragrafo 3, del trattato *sul funzionamento dell'Unione europea*) sia raggiunto anche attraverso misure comuni in materia di attraversamento delle frontiere interne da parte delle persone e di controllo alle frontiere esterne e una politica comune dei visti, quali elementi di un sistema multistrato *inteso* a facilitare *i viaggi legittimi e a combattere* l'immigrazione *illegale*.

libertà, sicurezza e giustizia, *senza frontiere interne, in cui sia garantita la libera circolazione delle persone* (articolo 3, paragrafo 2, del trattato *sull'Unione europea*) sia raggiunto *sulla base del principio di solidarietà ed equa condivisione delle responsabilità tra Stati membri e* anche attraverso misure comuni in materia di attraversamento delle frontiere interne da parte delle persone e di controllo alle frontiere esterne e una politica comune dei visti, quali elementi di un sistema multistrato *che sia equo nei confronti dei cittadini dei paesi terzi e miri* a facilitare l'immigrazione *e la mobilità regolari, combattendo al contempo la criminalità organizzata e il traffico di esseri umani* (articolo 67, paragrafi 2 e 3, articolo 71, paragrafo 1e articolo 80 del trattato *sul funzionamento dell'Unione (TFUE)*).

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 3

Testo della Commissione

(3) I principi fondamentali che dovrebbero presiedere all'attuazione della strategia di sicurezza interna sono la solidarietà tra gli Stati membri, la trasparenza sulla ripartizione dei compiti, il rispetto dei diritti fondamentali e dello Stato di diritto *e* una particolare attenzione alla prospettiva mondiale e al *rapporto indissolubile con la sicurezza esterna*.

Emendamento

(3) I principi fondamentali che dovrebbero presiedere all'attuazione della strategia di sicurezza interna sono la solidarietà tra gli Stati membri, la trasparenza sulla ripartizione dei compiti, il rispetto dei diritti fondamentali *di libertà e umani e* dello Stato di diritto, *nonché* una particolare attenzione alla prospettiva mondiale e al *pieno rispetto degli obiettivi di politica estera dell'Unione definiti nell'articolo 21 del TUE*.

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 6

Testo della Commissione

(6) Il Fondo Sicurezza interna deve pertanto essere costituito sotto forma di quadro generale di sostegno finanziario dell'Unione nel settore della sicurezza interna, comprensivo dello strumento istituito con il presente regolamento e dello strumento istituito con regolamento (UE) n. .../2012 che istituisce, ***nell'ambito del Fondo Sicurezza interna***, lo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi. ***Il*** quadro generale deve essere integrato dal regolamento (UE) n. .../2012 recante disposizioni generali sul Fondo Asilo e migrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi, al quale il presente regolamento deve fare riferimento per quanto riguarda le norme sulla programmazione, la gestione finanziaria, la gestione e il controllo, la liquidazione dei conti, la chiusura dei programmi, la rendicontazione e la valutazione.

Emendamento

(6) Il Fondo Sicurezza interna deve pertanto essere costituito sotto forma di quadro generale di sostegno finanziario dell'Unione nel settore della sicurezza interna, comprensivo dello strumento istituito con il presente regolamento, ***relativo alle frontiere esterne e ai visti, e dello strumento istituito con regolamento (UE) n. .../2012 che istituisce lo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi. Questi due strumenti dovrebbero funzionare, per quanto possibile, con identici meccanismi di erogazione, come un*** quadro generale ***che*** deve essere integrato dal regolamento (UE) n. .../2012 recante disposizioni generali sul Fondo Asilo e migrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi, al quale il presente regolamento deve fare riferimento per quanto riguarda le norme sulla programmazione, la gestione finanziaria, la gestione e il controllo, la liquidazione dei conti, la chiusura dei programmi, la rendicontazione e la valutazione.

Emendamento 4

Proposta di regolamento

Considerando 11

Testo della Commissione

(11) Nell'eseguire i compiti alle frontiere esterne e presso i consolati conformemente all'acquis di Schengen in materia di frontiere e visti, gli Stati membri agiscono nell'interesse e per conto di tutti gli altri Stati membri dell'area Schengen e, pertanto, svolgono un servizio pubblico per

Emendamento

(11) Nell'eseguire i compiti alle frontiere esterne e presso i consolati conformemente all'acquis di Schengen in materia di frontiere e visti, gli Stati membri agiscono nell'interesse e per conto di tutti gli altri Stati membri dell'area Schengen e, pertanto, svolgono un servizio pubblico per

l'Unione. Per esprimere solidarietà, lo strumento dovrebbe contribuire a sostenere i costi operativi relativi al controllo di frontiera e alla politica in materia di visti e consentire agli Stati membri di mantenere sistematicamente le capacità che sono determinanti per svolgere tale servizio nell'interesse di tutti. Tale sostegno **consiste** nel rimborso integrale di una serie di costi relativi agli obiettivi previsti dal presente strumento e **costituirà** parte integrante dei programmi nazionali.

l'Unione. Per esprimere solidarietà **nella pratica**, lo strumento dovrebbe contribuire a sostenere i costi operativi relativi al controllo di frontiera e alla politica in materia di visti e consentire agli Stati membri di mantenere sistematicamente le capacità che sono determinanti per svolgere tale servizio nell'interesse di tutti. Tale sostegno **dovrebbe consistere** nel rimborso integrale di una serie di costi relativi agli obiettivi previsti dal presente strumento e **costituire** parte integrante dei programmi nazionali.

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 13

Testo della Commissione

(13) **Il presente** strumento deve essere attuato nel pieno rispetto dei diritti e dei principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Emendamento

(13) **Rispettare i diritti umani degli immigrati e dei rifugiati è di fondamentale importanza per l'Unione.** **Lo** strumento deve essere attuato nel pieno rispetto dei diritti e dei principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, **dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, dalla Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati, dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, dai trattati sui diritti umani delle Nazioni Unite e dal diritto umanitario internazionale.**

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 14

Testo della Commissione

(14) Al fine di assicurare controlli uniformi e di alta qualità alle frontiere esterne e

Emendamento

(14) Al fine di assicurare controlli uniformi e di alta qualità alle frontiere esterne e

facilitare *gli attraversamenti legittimi delle frontiere esterne* nell'ambito della strategia di sicurezza interna dell'Unione, lo strumento deve contribuire allo sviluppo di un sistema europeo comune integrato di gestione delle frontiere che includa tutte le misure in materia di politica, legislazione, cooperazione sistematica, ripartizione degli oneri, personale, attrezzature e tecnologia adottate dalle autorità competenti degli Stati membri a diversi livelli, operando in cooperazione con Frontex, i paesi terzi e, se necessario, altri soggetti e applicando, fra l'altro, il modello articolato su quattro livelli di sicurezza alle frontiere e l'analisi integrata dei rischi dell'Unione europea.

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 16

Testo della Commissione

(16) Lo strumento deve altresì finanziare misure nazionali e la cooperazione fra gli Stati membri nel campo della politica dei visti e di altre attività pre-frontiera, svolte cioè in una fase preliminare *al controllo* di frontiera alle frontiere esterne. Una gestione efficiente delle attività organizzate dai servizi degli Stati membri nei paesi terzi va a vantaggio della politica comune in materia di visti quale parte di un sistema multistrato inteso a facilitare *i viaggi legittimi e a combattere* l'immigrazione illegale verso l'Unione europea ed è parte integrante del sistema comune integrato di gestione delle frontiere.

Emendamento 8

organizzare e facilitare l'immigrazione regolare e la mobilità nell'ambito della strategia di sicurezza interna dell'Unione, lo strumento deve contribuire allo sviluppo di un sistema europeo comune integrato di gestione delle frontiere che includa tutte le misure in materia di politica, legislazione, cooperazione sistematica, ripartizione degli oneri, personale, attrezzature e tecnologia adottate dalle autorità competenti degli Stati membri a diversi livelli, operando in cooperazione con Frontex, i paesi terzi e, se necessario, altri soggetti e applicando, fra l'altro, il modello articolato su quattro livelli di sicurezza alle frontiere e l'analisi integrata dei rischi dell'Unione europea.

Emendamento

(16) Lo strumento deve altresì finanziare misure nazionali e la cooperazione fra gli Stati membri nel campo della politica dei visti e di altre attività pre-frontiera, svolte cioè in una fase preliminare *ai controlli* di frontiera alle frontiere esterne, *in particolare quelli che organizzano e facilitano l'immigrazione regolare e la mobilità*. Una gestione efficiente delle attività organizzate dai servizi degli Stati membri nei paesi terzi va a vantaggio della politica comune in materia di visti quale parte di un sistema multistrato inteso *ad offrire un servizio di alta qualità ai cittadini di paesi terzi, ad organizzare e a facilitare l'immigrazione e la mobilità regolari, nonché ad impedire l'immigrazione* illegale verso l'Unione europea, ed è parte integrante del sistema comune integrato di gestione delle frontiere.

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione

(18) Lo strumento deve inoltre sostenere lo sviluppo, da parte dell'Unione europea, di sistemi IT che doterebbero gli Stati membri degli strumenti per gestire in modo più efficiente la circolazione attraverso le frontiere dei cittadini di paesi terzi e per garantire una **migliore** identificazione e controllo dei viaggiatori ("frontiere intelligenti"). È necessario, a tal fine, istituire un programma inteso a coprire i costi per lo sviluppo dei sistemi, nelle sue componenti sia centrale sia nazionali, garantendo coerenza tecnica, risparmi e una realizzazione senza intoppi negli Stati membri.

Emendamento

(18) Lo strumento deve inoltre sostenere lo sviluppo, da parte dell'Unione europea, di sistemi IT che doterebbero gli Stati membri degli strumenti per gestire in modo più efficiente la circolazione attraverso le frontiere dei cittadini di paesi terzi e per garantire una **più efficace** identificazione e controllo dei viaggiatori ("frontiere intelligenti"), **migliorando così la sicurezza delle frontiere e generando impatti economici positivi**. È necessario, a tal fine, istituire un programma inteso a coprire i costi per lo sviluppo dei sistemi, nelle sue componenti sia centrale sia nazionali, garantendo coerenza tecnica, risparmi e una realizzazione senza intoppi negli Stati membri.

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione

(19) Per reagire prontamente nel caso di un'imprevista pressione migratoria e di **minacce** per la sicurezza delle frontiere occorre poter fornire assistenza emergenziale in conformità del regolamento (UE) n. .../2012 recante disposizioni generali sul Fondo Asilo e migrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi.

Emendamento

(19) Per reagire prontamente nel caso di un'imprevista pressione migratoria e di **sfide** per la sicurezza delle frontiere occorre poter fornire assistenza emergenziale in conformità del regolamento (UE) n. .../2012 recante disposizioni generali sul Fondo Asilo e migrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità **organizzata** e la gestione delle crisi.

Emendamento 10

Proposta di regolamento Considerando 20

Testo della Commissione

(20) Inoltre, nell'interesse di una maggiore solidarietà nello spazio Schengen nel suo complesso, laddove siano individuate carenze o possibili *minacce*, in particolare a seguito di una valutazione Schengen, lo Stato membro interessato deve dare adeguato seguito alla questione ricorrendo, ove opportuno in via prioritaria, alle risorse previste dai suoi programmi che integrano le misure di assistenza emergenziale.

Emendamento

(20) Inoltre, nell'interesse di una maggiore solidarietà nello spazio Schengen nel suo complesso, laddove siano individuate carenze o possibili *sfide*, in particolare a seguito di una valutazione Schengen, lo Stato membro interessato deve dare adeguato seguito alla questione ricorrendo, ove opportuno in via prioritaria, alle risorse previste dai suoi programmi che integrano le misure di assistenza emergenziale.

Emendamento 11

Proposta di regolamento Considerando 24

Testo della Commissione

(24) Analogamente, è opportuno aumentare il campo di applicazione delle azioni e il massimale delle risorse che rimangono a disposizione dell'Unione ("azioni dell'Unione") al fine di potenziare la capacità dell'Unione di svolgere, in un dato esercizio di bilancio, attività multiple relative alla gestione delle frontiere esterne e alla politica comune dei visti nell'interesse dell'Unione nel suo insieme, laddove e nella misura in cui ce ne sia bisogno. Tali azioni dell'Unione comprendono studi e progetti pilota volti a far progredire la politica e la relativa applicazione, misure o provvedimenti nei paesi terzi per *affrontare le pressioni migratorie* provenienti da tali paesi, ai fini di una gestione ottimale dei flussi migratori verso l'Unione e un'organizzazione efficiente dei relativi compiti presso le frontiere esterne e i consolati.

Emendamento

(24) Analogamente, è opportuno aumentare il campo di applicazione delle azioni e il massimale delle risorse che rimangono a disposizione dell'Unione ("azioni dell'Unione") al fine di potenziare la capacità dell'Unione di svolgere, in un dato esercizio di bilancio, attività multiple relative alla gestione delle frontiere esterne e alla politica comune dei visti nell'interesse dell'Unione nel suo insieme, laddove e nella misura in cui ce ne sia bisogno. Tali azioni dell'Unione comprendono studi e progetti pilota volti a far progredire la politica e la relativa applicazione, misure o provvedimenti nei paesi terzi per *organizzare e facilitare l'immigrazione regolare e la mobilità* provenienti da tali paesi, ai fini di una gestione ottimale dei flussi migratori verso l'Unione e un'organizzazione efficiente dei relativi compiti presso le frontiere esterne e i consolati.

Emendamento 12

Proposta di regolamento Considerando 25

Testo della Commissione

(25) È opportuno che le azioni nei paesi terzi e in relazione a tali paesi sostenute dal presente strumento siano decise in sinergia e coerentemente con altre azioni esterne all'Unione sostenute dagli strumenti dell'Unione per l'assistenza esterna, sia geografici che tematici. In particolare, l'attuazione di tali azioni deve improntarsi alla piena coerenza con i principi e gli obiettivi generali fissati per l'azione esterna e la politica estera dell'Unione nei confronti del paese o della regione in questione. **Tali azioni non devono essere direttamente orientate allo sviluppo e devono integrare, ove opportuno, l'aiuto finanziario prestato tramite gli strumenti di assistenza** esterna. La coerenza **va mantenuta** anche con la politica umanitaria dell'Unione, in particolare nell'attuare le misure di emergenza.

Emendamento

(25) È opportuno che le azioni nei paesi terzi e in relazione a tali paesi sostenute dal presente strumento siano **conformi a norme e standard almeno equivalenti a quelli fissati dalla legislazione dell'Unione, anche quando la cooperazione con i paesi terzi si svolge sul territorio di questi paesi. Tali misure dovrebbero essere** decise in sinergia e coerentemente con altre azioni esterne all'Unione sostenute dagli strumenti dell'Unione per l'assistenza esterna, sia geografici che tematici. In particolare, l'attuazione di tali azioni deve improntarsi alla piena coerenza con i principi e gli obiettivi generali fissati per l'azione esterna e la politica estera dell'Unione nei confronti del paese o della regione in questione **e sarà necessario l'accordo dei servizi competenti del Servizio europeo per l'azione** esterna. La coerenza **e la complementarità vanno mantenute** anche con la politica umanitaria dell'Unione, in particolare nell'attuare le misure di emergenza.

Emendamento 13

Proposta di regolamento Articolo 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(e bis) "rischio": un fattore che influenza o che si ritiene influenzi la qualità del controllo alle frontiere esterne, l'agevole attraversamento delle frontiere esterne, nonché l'effettivo accesso al territorio degli Stati membri per i cittadini di paesi terzi che hanno bisogno di protezione

internazionale.

Emendamento 14

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Obiettivo generale dello strumento è contribuire a garantire un *elevato livello di sicurezza* nell'Unione europea.

Emendamento

1. Obiettivo generale dello strumento è contribuire a garantire un *controllo delle frontiere esterne uniforme e di alta qualità, organizzando e facilitando l'immigrazione regolare e la mobilità in un ambiente sicuro* nell'Unione, *facendo in modo che si tenga fede all'impegno dell'Unione per le libertà fondamentali e i diritti umani.*

Emendamento 15

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione

2. Nell'ambito dell'obiettivo generale di cui al paragrafo 1, lo strumento, in linea con le priorità individuate nelle pertinenti strategie, nei programmi e nelle valutazioni dei rischi *e delle minacce* dell'Unione contribuisce, ai seguenti obiettivi specifici:

Emendamento

2. Nell'ambito dell'obiettivo generale di cui al paragrafo 1, lo strumento, in linea con le priorità individuate nelle pertinenti strategie, nei programmi e nelle valutazioni dei rischi dell'Unione contribuisce, ai seguenti obiettivi specifici:

Emendamento 16

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a – alinea

Testo della Commissione

(a) sostenere una politica comune in materia di visti per facilitare *i viaggi legittimi delle persone*, assicurare parità di trattamento dei cittadini di paesi terzi e *contrastare* l'immigrazione irregolare;

Emendamento

(a) sostenere una politica comune in materia di visti per *organizzare e* facilitare *l'immigrazione regolare e la mobilità, fornire un servizio di alta qualità ai richiedenti il visto*, assicurare parità e *decenza* di trattamento dei cittadini di paesi

terzi e *prevenire* l'immigrazione irregolare;

Emendamento 17

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a – comma 1

Testo della Commissione

Il raggiungimento di tale obiettivo sarà misurato sulla base di indicatori quali, tra l'altro, il numero delle rappresentanze consolari dotate di sistemi sicuri e/o potenziati per garantire l'efficace trattamento delle domande di visto e *fornire un servizio di qualità ai richiedenti* il visto;

Emendamento

Il raggiungimento di tale obiettivo sarà misurato sulla base di indicatori quali, tra l'altro, il numero delle rappresentanze consolari dotate di sistemi sicuri e/o potenziati per garantire l'efficace trattamento delle domande di visto e il *numero dei cittadini di paesi terzi che ottengono il visto a fronte del numero dei richiedenti*;

Emendamento 18

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b – alinea

Testo della Commissione

(b) sostenere la gestione delle frontiere, in modo da assicurare, da un lato, un elevato livello di *protezione delle* frontiere esterne e, dall'altro, l'attraversamento *agevole* delle frontiere esterne conformemente all'acquis di Schengen;

Emendamento

(b) sostenere la gestione delle frontiere, in modo da assicurare, da un lato, un elevato livello di *controllo lungo le* frontiere esterne e, dall'altro, l'attraversamento *senza problemi* delle frontiere esterne conformemente all'acquis di Schengen.

Emendamento 19

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b – comma 1

Testo della Commissione

Il raggiungimento di tale obiettivo sarà misurato sulla base di indicatori quali, tra l'altro, *lo sviluppo di attrezzature per il controllo di frontiera e per* l'intercettazione alle frontiere esterne di

Emendamento

Il raggiungimento di tale obiettivo sarà misurato sulla base di indicatori quali, tra l'altro, l'intercettazione alle frontiere esterne di cittadini di paesi terzi in posizione irregolare, *adeguata* al livello di

cittadini di paesi terzi in posizione irregolare, *adeguate* al livello di rischio esistente nella corrispondente sezione di frontiera esterna.

rischio esistente nella corrispondente sezione di frontiera esterna *e il numero di cittadini di paesi terzi che attraversano regolarmente la stessa sezione della frontiera esterna.*

Emendamento 20

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(b bis) sostenere l'applicazione dell'acquis in materia di asilo alle frontiere esterne per garantire l'effettivo accesso al territorio degli Stati membri e la procedura di registrazione per i cittadini di paesi terzi che hanno bisogno di protezione internazionale, in conformità del principio di non-respingimento

Il raggiungimento di tale obiettivo sarà misurato sulla base di indicatori quali, tra l'altro, il numero delle domande di protezione internazionale alle frontiere esterne, il numero di ingressi nel territorio degli Stati membri e il numero di registrazioni alle frontiere esterne.

Emendamento 21

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b) istituire progressivamente un sistema integrato di gestione delle frontiere esterne, ivi compresi il consolidamento della cooperazione interforze tra le autorità competenti in materia di immigrazione e le autorità di contrasto degli Stati membri alle frontiere esterne e le misure da attuare sul territorio e le necessarie misure di accompagnamento in materia di sicurezza e

(b) istituire progressivamente un sistema integrato di gestione delle frontiere esterne, ivi compresi il consolidamento della cooperazione interforze tra le autorità competenti in materia di immigrazione e *asilo e* le autorità di contrasto degli Stati membri alle frontiere esterne e le misure da attuare sul territorio e le necessarie misure di accompagnamento in materia di

gestione delle identità;

sicurezza e gestione delle identità;

Emendamento 22

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione

(c) promuovere lo sviluppo e l'attuazione della politica comune in materia di visti e altri titoli di soggiorno di breve durata, compresa la cooperazione consolare;

Emendamento

(c) promuovere lo sviluppo e l'attuazione della politica comune in materia di visti e altri titoli di soggiorno di breve durata, compresa la cooperazione consolare **e la copertura consolare, avvalendosi pienamente dei miglioramenti pratici e della flessibilità previsti dal codice dei visti della Comunità stabilito dal regolamento (CE) n. 182/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 (Codice dei visti);**

Emendamento 23

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione

(d) costituire e operare sistemi IT, le relative infrastrutture di comunicazione e attrezzature **a sostegno della gestione dei flussi migratori attraverso le** frontiere esterne dell'Unione;

Emendamento

(d) costituire e operare sistemi IT, le relative infrastrutture di comunicazione e attrezzature **che sostengono il controllo dell'attraversamento delle** frontiere esterne dell'Unione **e rispettano pienamente la normativa in materia di protezione dei dati personali;**

Emendamento 24

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(d bis) migliorare la capacità e le qualifiche di tutte le autorità e guardie di

frontiera che operano ai valichi di frontiera per quanto riguarda l'esecuzione della loro sorveglianza, i compiti consultivi e di controllo nei confronti della legislazione internazionale dei diritti umani;

Emendamento 25

Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera e

Testo della Commissione

(e) assicurare l'efficiente ed uniforme applicazione dell'acquis dell'Unione in materia di frontiere e visti, compreso il funzionamento del meccanismo di valutazione e monitoraggio Schengen;

Emendamento

(e) assicurare l'efficiente ed uniforme applicazione dell'acquis dell'Unione in materia di frontiere, *asilo* e visti, compreso il funzionamento del meccanismo di valutazione e monitoraggio Schengen;

Emendamento 26

Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera f

Testo della Commissione

(f) rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri che operano nei paesi terzi in relazione ai flussi di cittadini di paesi terzi verso il territorio degli Stati membri, e la cooperazione con i paesi terzi in questo settore.

Emendamento

(f) rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri che operano nei paesi terzi in relazione ai flussi di cittadini di paesi terzi verso il territorio degli Stati membri, e la cooperazione con i paesi terzi in questo settore, *nel pieno rispetto dei principi di politica estera dell'Unione e previo accordo del Servizio europeo per l'azione esterna.*

Emendamento 27

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

(d) infrastrutture, edifici e attrezzatura operativa necessaria per il trattamento delle domande di visto e la cooperazione consolare;

Emendamento

(d) infrastrutture, edifici e attrezzatura operativa necessaria per il trattamento delle domande di visto, la cooperazione consolare *e altre azioni volte a migliorare la qualità del servizio ai richiedenti il visto;*

Emendamento 28

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(d bis) infrastrutture e attrezzatura operativa necessarie per l'accoglienza e la registrazione dei richiedenti asilo che chiedono protezione internazionale all'attraversamento di una frontiera esterna;

Emendamento 29

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(d bis) formazione riguardo all'uso dei relativi sistemi e promozione di norme di gestione della qualità;

Emendamento 30

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

Sulla base della relazione la Commissione determina quali Stati membri riceveranno un importo aggiuntivo. Gli Stati membri

Sulla base della relazione, *e dopo aver informato il Parlamento europeo*, la Commissione determina quali Stati membri

esposti ad un più elevato livello di **minaccia** rispetto ai parametri stabiliti ai fini del calcolo effettuato per l'esercizio 2013 con decisione 2007/574/CE riceveranno risorse aggiuntive in misura proporzionale.

riceveranno un importo aggiuntivo. Gli Stati membri esposti ad un più elevato livello di **rischio** rispetto ai parametri stabiliti ai fini del calcolo effettuato per l'esercizio 2013 con decisione 2007/574/CE riceveranno risorse aggiuntive in misura proporzionale.

Emendamento 31

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

(b) si intende per "frontiere marittime esterne" il limite esterno del mare territoriale degli Stati membri ai sensi degli articoli da 4 a 16 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare. Tuttavia, ***nei casi in cui*** siano necessarie operazioni periodiche a lungo raggio ***per impedire l'immigrazione illegale o l'ingresso illegale, per "frontiere marittime esterne" si intende*** il limite esterno delle ***zone che presentano una minaccia elevata***. Tale definizione è determinata tenendo conto dei pertinenti dati su tali operazioni nel periodo 2014-2016, forniti dagli Stati membri interessati.

Emendamento

(b) si intende per "frontiere marittime esterne" il limite esterno del mare territoriale degli Stati membri ai sensi degli articoli da 4 a 16 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare. Tuttavia, ***ove*** siano necessarie operazioni periodiche a lungo raggio ***nel caso di rischio elevato, si può intendere*** il limite della ***zona contigua ai sensi dell'articolo 33 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare***. Tale definizione è determinata tenendo conto dei pertinenti dati su tali operazioni nel periodo 2014-2016, forniti dagli Stati membri interessati.

Emendamento 32

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

(b) sostenere e ampliare la capacità esistente a livello nazionale ***nella*** gestione delle frontiere esterne, ***in considerazione - tra l'altro – delle nuove tecnologie, degli sviluppi e/o gli standard in relazione alla gestione dei flussi migratori;***

Emendamento

(b) sostenere e ampliare la capacità esistente a livello nazionale ***per quanto riguarda la politica dei visti e la*** gestione delle frontiere esterne;

Emendamento 33

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

(c) sostenere l'ulteriore sviluppo della gestione dei flussi migratori da parte dei servizi consolari o di altra natura degli Stati membri nei paesi terzi, al fine di facilitare *i viaggi legittimi* e la *prevenzione della* migrazione illegale verso l'Unione;

Emendamento

(c) sostenere l'ulteriore sviluppo della gestione dei flussi migratori da parte dei servizi consolari o di altra natura degli Stati membri nei paesi terzi, ***nel pieno rispetto della politica estera dell'Unione***, al fine di ***organizzare e*** facilitare ***l'immigrazione regolare*** e la ***mobilità e di prevenire la*** migrazione illegale verso l'Unione;

Emendamento 34

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione

(e) garantire l'applicazione corretta e uniforme dell'acquis dell'Unione in materia di controllo di frontiera e visti in risposta alle carenze individuate a livello europeo, come indicato nei risultati tratti nell'ambito del meccanismo di valutazione Schengen;

Emendamento

(e) garantire l'applicazione corretta e uniforme dell'acquis dell'Unione in materia di controllo di frontiera, ***asilo*** e visti in risposta alle carenze individuate a livello europeo, come indicato nei risultati tratti nell'ambito del meccanismo di valutazione Schengen;

Emendamento 35

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(e bis) garantire un efficace monitoraggio del rispetto degli obblighi internazionali ed europei, tra cui gli obblighi in materia di diritti umani, in stretta cooperazione con i paesi terzi e la società civile;

Emendamento 36

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione

(f) rafforzare la capacità di far fronte a sfide imminenti, **comprese le minacce e le sollecitazioni presenti e future** alle frontiere esterne **dell'Unione** tenendo conto, in particolare, dell'analisi dei rischi formulata da Frontex.

Emendamento

(f) rafforzare la capacità di far fronte a sfide imminenti alle frontiere esterne, tenendo conto, in particolare, dell'analisi dei rischi formulata da Frontex.

Emendamento 37

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

(a) conformità all'acquis dell'Unione in materia di frontiere e visti;

Emendamento

(a) conformità all'acquis dell'Unione in materia di frontiere, **asilo** e visti;

Emendamento 38

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione

A seguito della relazione di valutazione Schengen, adottata in conformità del regolamento che istituisce un meccanismo di valutazione e monitoraggio per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen, lo Stato membro interessato esamina, di concerto con la Commissione e con Frontex, ove opportuno, le modalità per trattare le **risultanze** e attuare le raccomandazioni nell'ambito del suo programma nazionale.

Emendamento

A seguito della relazione di valutazione Schengen, adottata in conformità del regolamento che istituisce un meccanismo di valutazione e monitoraggio per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen, lo Stato membro interessato esamina, di concerto con la Commissione e con Frontex, ove opportuno, le modalità per trattare le **lacune** e attuare le raccomandazioni nell'ambito del suo programma nazionale.

Emendamento 39

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Esso riattribuisce, ove opportuno previa discussione con la Commissione e Frontex, le risorse nell'ambito del programma, comprese, se necessario, quelle programmate per il sostegno operativo, e/o introduce o modifica le azioni volte ad ovviare alle carenze conformemente alle risultanze e alle raccomandazioni della relazione di valutazione Schengen.

Emendamento

Particolare attenzione è prestata al finanziamento delle azioni correttive. Lo Stato membro interessato riattribuisce, ove opportuno previa discussione con la Commissione e Frontex, le risorse nell'ambito del programma, comprese, se necessario, quelle programmate per il sostegno operativo, e/o introduce o modifica le azioni volte ad ovviare alle carenze conformemente alle risultanze e alle raccomandazioni della relazione di valutazione Schengen. ***Eventuali costi aggiuntivi sono ammissibili al finanziamento nell'ambito dello strumento.***

Emendamento 40

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

(a) sostenere le misure preparatorie, di monitoraggio, di sostegno amministrativo e tecnico ***e di*** sviluppo di un meccanismo di valutazione necessario per attuare le politiche in materia di frontiere esterne e visti, compresa la governance Schengen come stabilita dal meccanismo di valutazione e monitoraggio Schengen, introdotto dal regolamento (UE) n. ... che istituisce un meccanismo di valutazione e monitoraggio per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen e il codice frontiere Schengen;

Emendamento

(a) sostenere le misure preparatorie, di monitoraggio, di sostegno amministrativo e tecnico ***per lo*** sviluppo di un meccanismo di valutazione necessario per attuare le politiche in materia di frontiere esterne, ***asilo e visti - anche per quanto riguarda il rispetto degli obblighi in merito ai diritti umani e del diritto umanitario*** - compresa la governance Schengen come stabilita dal meccanismo di valutazione e monitoraggio Schengen, introdotto dal regolamento (UE) n. ... che istituisce un meccanismo di valutazione e monitoraggio per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen e il codice frontiere Schengen;

Emendamento 41

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

(b) migliorare la conoscenza e la comprensione della situazione generale negli Stati membri mediante l'analisi, la valutazione e l'attento controllo delle politiche;

Emendamento

(b) migliorare la conoscenza e la comprensione della situazione generale negli Stati membri **e nei paesi terzi** mediante l'analisi, la valutazione e l'attento controllo delle politiche;

Emendamento 42

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

(d) sostenere e seguire l'attuazione della normativa e degli obiettivi politici dell'Unione negli Stati membri e valutarne l'efficacia e l'impatto;

Emendamento

(d) sostenere e seguire l'attuazione della normativa e degli obiettivi politici dell'Unione negli Stati membri e valutarne l'efficacia e l'impatto, **anche per quanto riguarda il rispetto delle libertà fondamentali e dei diritti umani**;

Emendamento 43

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(d bis) sostenere la valutazione delle politiche in materia di frontiere esterne, asilo e visti da parte di organizzazioni indipendenti, segnatamente attraverso indagini qualitative di cittadini di paesi terzi e delle autorità competenti per l'attuazione di queste politiche;

Emendamento 44

Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera h

Testo della Commissione

(h) sostenere progetti particolarmente innovativi volti a sviluppare nuovi metodi e/o utilizzare nuove tecnologie con un potenziale di trasferibilità verso altri Stati membri, soprattutto progetti intesi a verificare e convalidare progetti di ricerca;

Emendamento

(h) sostenere progetti particolarmente innovativi, ***segnatamente in materia di immigrazione regolare e mobilità***, volti a sviluppare nuovi metodi e/o utilizzare nuove tecnologie con un potenziale di trasferibilità verso altri Stati membri, soprattutto progetti intesi a verificare e convalidare progetti di ricerca;

Emendamento 45

Proposta di regolamento Allegato III – Obiettivo 1 – trattino 2

Testo della Commissione

– spese di personale

Emendamento

– spese di personale, ***anche per la formazione***

Emendamento 46

Proposta di regolamento Allegato III – Obiettivo 2 – trattino 2

Testo della Commissione

– spese di personale

Emendamento

– spese di personale, ***anche per la formazione***

Emendamento 47

Proposta di regolamento Allegato III – Obiettivo 3 – trattino 2

Testo della Commissione

– spese di personale

Emendamento

– spese di personale, ***anche per la formazione***

PROCEDURA

Titolo	Fondo per la sicurezza interna - Frontiere esterne e visti	
Riferimenti	COM(2011)0750 – C7-0441/2011 – 2011/0365(COD)	
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	LIBE 15.12.2011	
Parere espresso da Annuncio in Aula	AFET 15.12.2011	
Relatore per parere Nomina	Hélène Flautre 6.3.2012	
Esame in commissione	29.5.2012	11.7.2012
Approvazione	6.9.2012	
Esito della votazione finale	+: 36 -: 6 0: 3	
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Frieda Brepoels, Elmar Brok, Mário David, Andrzej Grzyb, Anna Ibrisagic, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Ioannis Kasoulides, Nicole Kiil-Nielsen, Evgeni Kirilov, Maria Eleni Koppa, Andrey Kovatchev, Paweł Robert Kowal, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Eduard Kukan, Vytautas Landsbergis, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Ria Oomen-Ruijten, Pier Antonio Panzeri, Mirosław Piotrowski, Hans-Gert Pöttering, Cristian Dan Preda, Nikolaos Salavrakos, György Schöpflin, Werner Schulz, Adrian Severin, Marek Siwiec, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Karim Zéribi	
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Charalampos Angourakis, Andrew Duff, Tanja Fajon, Hélène Flautre, Emilio Menéndez del Valle, Jean Roatta, Carmen Romero López, Helmut Scholz, Indrek Tarand, Ivo Vajgl	
Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Georgios Papanikolaou, Sophocles Sophocleous	